

## **Regolamento relativo alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 72 del 4 dicembre 2023*

### INDICE

Art. 1 – Oggetto, limiti, finalità e ambito di applicazione.	p. 2
Art. 2 – Decisione di contrarre.	p. 2
Art. 3 – Responsabile unico del progetto.	p. 3
Art. 4 – Requisiti degli affidatari.	p. 4
Art. 5 – Durata e valore del contratto.	p. 5
Art. 6 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.	p. 5
Art. 7 – Procedure di scelta degli operatori economici.	p. 5
Art. 8 – Suddivisione in lotti.	p. 6
Art. 9 – Modalità di affidamento degli appalti di importo inferiore ad euro 140.000.	p. 6
Art. 10 – Modalità di affidamento degli appalti di importo pari e superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.	p. 7
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione.	p. 8
Art. 12 – Principi inerenti alla lettera d’invito.	p. 8
Art. 13 – Termini per la presentazione delle domande e delle offerte.	p. 9
Art. 14 – Regole per la presentazione delle offerte.	p. 9
Art. 15 – Procedura di aggiudicazione e commissione giudicatrice per l’acquisizione di servizi e forniture.	p. 9
Art. 16 – Procedura di aggiudicazione e commissione giudicatrice per l’affidamento di incarichi professionali.	p. 11
Art. 17 – Offerte anomale.	p. 11
Art. 18 – Trasparenza e comunicazioni.	p. 11
Art. 19 – Stipula del contratto.	p. 12
Art. 20 – Garanzie e coperture assicurative.	p. 13
Art. 21 – Risoluzione dei contratti.	p. 13
Art. 22 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	p. 13
Art. 23 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.	p. 13
Art. 24 – Penali.	p. 14
Art. 25 – Entrata in vigore.	p. 15

## **Art. 1 – Oggetto, limiti, finalità e ambito di applicazione.**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina limiti, criteri e modalità per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea da parte del "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" (d'ora in poi: Consorzio), sostituendo qualsiasi precedente disposizione o Regolamento interno relativo a tali fattispecie.

2. Il presente Regolamento si applica alle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito denominato semplicemente "Codice"), nel rispetto di quanto previsto dal Libro II, Parte I del Codice in relazione ai "contratti di importo inferiore alle soglie europee".

3. In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

4. In ogni caso nessuna acquisizione di forniture o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere affidata ai sensi del presente Regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

5. Il presente Regolamento disciplina, altresì, limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi professionali, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo, ad esperti esterni titolari di partita IVA, da parte del Consorzio.

6. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 5 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio. In particolare, il Consorzio conferisce i predetti incarichi, con contratti di lavoro autonomo, per soddisfare esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consorzio e ad obiettivi coerenti con le esigenze di funzionalità del Consorzio stesso;

b) l'inesistenza, all'interno del Consorzio, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di far fronte all'incarico con il personale in servizio, per indifferibilità di altri impegni di lavoro;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e corrispettivo della collaborazione.

7. In relazione all'affidamento degli incarichi di cui al comma 5, questo Regolamento non si applica per l'affidamento delle seguenti tipologie di incarichi, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge ovvero da altri regolamenti del Consorzio:

- incarichi di collaborazione di natura meramente occasionale o coordinata e continuativa;
- incarichi di collaborazione scientifica, di studio e di ricerca;
- incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio e il patrocinio del Consorzio, incarichi di componente dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
- incarichi prestati nell'ambito di attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- incarichi attinenti alle attività di formazione del personale dipendente.

8. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 1, nonché l'attribuzione degli incarichi individuali di cui al comma 5 avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

## **Art. 2 – Decisione di contrarre.**

1. La procedura di affidamento prende, in ogni caso, avvio con la decisione di contrarre assunta dal Direttore del Consorzio.

2. In applicazione dei principi di cui all'art. 1, la decisione di contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intendono acquisire, o degli incarichi professionali che si intendono affidare, l'importo massimo stimato e la durata dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni e, se del caso, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, prevedendo, se del caso, la nomina di una commissione giudicatrice, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 2 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4. Con la medesima decisione di contrarre, il Direttore individua il Responsabile unico del progetto.
5. Il Direttore del Consorzio ha facoltà di avviare più procedure di affidamento con una sola decisione di contrarre, nel rispetto dei commi precedenti.

### **Art. 3 – Responsabile unico del progetto.**

1. Per ciascuna procedura di affidamento, il Direttore del Consorzio, con la decisione di contrarre di cui all'art. 2, individua, tra i propri dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile unico del progetto (di seguito semplicemente RUP), a cui competono tutti i compiti di programmazione, progettazione, impulso e coordinamento della procedura e di controllo dell'esecuzione della prestazione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Il RUP acquisisce il codice identificativo di gara (CIG) ovvero, ove consentito, lo SmartCIG.
3. Il RUP richiede per iscritto le precisazioni e le integrazioni documentali inerenti ai requisiti di partecipazione e agli elementi costitutivi dell'offerta ritenute pertinenti, procedendo, se del caso, alle relative esclusioni.
4. Il RUP, eventualmente supportato dagli uffici tecnici del Consorzio o da una commissione appositamente costituita, valuta la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo, nel caso di esito positivo di tale verifica, all'esclusione delle stesse.
5. Il RUP definisce la graduatoria sulla base dei parametri indicati e, dopo aver espletato le necessarie verifiche amministrative, comunica agli interessati gli esiti della aggiudicazione.
6. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
7. In caso di mancata nomina del RUP nella decisione a contrarre l'incarico è svolto dal Responsabile dell'Area organizzativa competente per l'intervento.
8. Il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l'oggetto del contratto ed essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza nello specifico settore contrattuale di almeno un anno, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
9. Il RUP, nello svolgimento della propria funzione, potrà avvalersi delle competenze interne al Consorzio.
10. Ferma restando l'unicità del RUP, il Consorzio ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno in relazione alle singole procedure di affidamento, di individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
11. In aderenza a quanto stabilito dall'Allegato I.2 del Codice, al RUP sono delegate, fra le altre, le seguenti funzioni e correlati poteri:
  - a) svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
  - b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure in parola, e, specificamente, effettuare tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, rispondere ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvedere

- in ordine alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori economici, nonché in ordine al soccorso istruttorio, provvedere in relazione alle richieste di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 35 del Codice, nonché in relazione agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente, effettuare, in nome e per conto del Consorzio, tutte le attività necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione;
- c) condurre le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- d) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) svolgere la verifica di congruità sulle offerte anormalmente basse, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice;
- g) effettuare le verifiche e i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto/ordine di acquisto;
- h) vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- i) effettuare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- l) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
- m) curare l'invio dei dati e delle comunicazioni obbligatorie all'ANAC, al SIMOG ed all'Osservatorio dei contratti pubblici riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente;
- n) disporre le esclusioni dalle gare;
- o) esercitare, altresì, tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice.

#### **Art. 4 – Requisiti degli affidatari.**

1. Gli operatori economici affidatari dei contratti disciplinati dal presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti individuati dal Consorzio con riferimento alla singola procedura di acquisto, aventi ad oggetto, in particolare, i seguenti elementi:

- a) idoneità professionale: in particolare, può essere richiesto di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria: può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecnica e professionale: da stabilire in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in settore analogo, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
- d) assenza delle cause di esclusione, di cui agli artt. 94, 95 e 97 e 98 del Codice.

2. Gli incarichi professionali di cui all'art.1 comma 5 del presente Regolamento sono conferiti ad esperti:

- in possesso di laurea magistrale o equipollente in materie o indirizzi attinenti all'ambito della prestazione da conferire;
- in possesso di laurea triennale, purché in possesso di specializzazione acquisita attraverso percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti finalizzati alla specializzazione richiesta;

- che abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico;
- titolari di partita IVA;
- eventualmente iscritti ad albi o ad elenchi professionali, qualora lo richieda l'oggetto dell'incarico.

3. Gli incarichi professionali di cui sopra possono essere affidati a:

- a) professionisti, anche associati, e soggetti cui è notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza, anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
- b) soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

4. Se i predetti incarichi sono affidati a professionisti che operano in forma associata, è individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve permanere per tutta la durata del contratto. Il venir meno di tali requisiti determina l'immediata risoluzione del contratto, oltre alle ulteriori conseguenze di cui all'art. 52, comma 2, del Codice.

6. Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento di importo inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano con apposita autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ai sensi del presente articolo. Il Consorzio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

#### **Art. 5 – Durata e valore del contratto.**

1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Consorzio deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso, ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.

2. È vietato l'inserimento della clausola di tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, in casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e all'individuazione di un nuovo contraente, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente. In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.

4. La facoltà di proroga di cui al comma 3 è esercitata dal Consorzio mediante atto scritto comunicato all'appaltatore nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 6 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.**

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

3. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

4. È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, il Consorzio si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto e di avvalimento o di disporre limitazioni o estensioni alla facoltà di ricorrere al subappalto e all'avvalimento.

#### **Art. 7 – Procedure di scelta degli operatori economici.**

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000, nonché per l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, si procede ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

2. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 140.000, nonché per l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, e fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice, si procede ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

3. Tutte le procedure sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui il Consorzio abbia stabilito espressamente nella *lex specialis* che non si proceda all'aggiudicazione qualora non pervengano almeno due offerte.

#### **Art. 8 – Suddivisione in lotti.**

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di suddividere gli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei servizi e forniture.

2. Il Consorzio può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso l'avviso di indizione della gara contiene l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevede il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

#### **Art. 9 – Modalità di affidamento degli appalti di importo inferiore ad euro 140.000.**

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 140.000, nonché per l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, il Consorzio procede mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli operatori economici sono individuati dal Consorzio, il quale assicura che siano scelti fra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare, in tali casi il RUP invita un solo operatore economico, e, dopo aver verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, valuta la congruità del preventivo di spesa dallo stesso presentato, nonché, nel caso di affidamento di incarichi professionali, l'idoneità del *curriculum vitae* in rapporto alla natura dell'incarico, e procede all'affidamento, redigendo, in forma sintetica, apposito verbale di aggiudicazione a cui vengono allegati la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il preventivo di spesa.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio può derogare all'applicazione del principio di rotazione al verificarsi delle ipotesi indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In forza di quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000, è facoltà del Consorzio derogare all'applicazione del principio di rotazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla sussistenza di particolari esigenze, il Consorzio può procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 140.000, nonché all'affidamento di incarichi professionali di pari importo, mediante esperimento di procedura competitiva nei termini di seguito indicati.

5. Nel caso di cui al comma 4, il Consorzio pubblica, per un periodo non inferiore a quindici giorni, sul proprio sito internet un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, individuando l'oggetto dell'appalto, la durata, l'importo e gli ulteriori principali elementi contrattuali, nonché i requisiti di partecipazione alla procedura e i termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse. Laddove pervengano almeno due manifestazioni di interesse, il RUP, dopo aver verificato il possesso, in capo agli operatori economici interessati, dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, predisporre apposita lettera di invito nei termini di cui

all'art. 12 e procede ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. Laddove, invece, sia pervenuta una sola manifestazione di interesse, o qualora, fra gli operatori interessati, uno soltanto possieda i requisiti di partecipazione definiti dal Consorzio, il RUP procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Nel caso di cui al comma 4, non trova applicazione il principio di rotazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 49, comma 5, del Codice.

7. Il contenuto dei preventivi presentati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo è vincolante e deve essere accettato esplicitamente dall'offerente, divenendo parte integrante del contratto.

#### **Art. 10 – Modalità di affidamento degli appalti di importo pari e superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.**

1. L'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice, nonché l'affidamento di incarichi professionali di pari importo, avviene tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, svolte secondo le modalità previste nell'Allegato II.1 del Codice.

2. Ai fini delle predette indagini di mercato, il Consorzio pubblica sul proprio sito *internet*, per un periodo non inferiore a quindici giorni, apposito avviso, il quale indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con il Consorzio. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. In ogni caso, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il Consorzio non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

3. Successivamente, mediante lettera d'invito e relativi allegati, vengono trasmessi agli operatori economici tutti gli elementi che consentono la formulazione dell'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, la durata e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) i principali elementi contrattuali;
- g) il nominativo del RUP;
- h) il CIG e, se del caso, il CUP;
- i) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l) il capitolato speciale d'appalto;
- m) il capitolato tecnico e gli elenchi prezzi, se predisposti;
- n) lo schema di contratto.

3. Il Consorzio, in relazione alle fasi successive della procedura in questione, procede nei termini di cui agli articoli seguenti.



#### **Art. 11 – Criteri di aggiudicazione.**

1. Gli acquisti di forniture o servizi, nonché l'affidamento di incarichi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono affidati, tenuto conto della natura dell'appalto, in base al criterio:
  - del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
  - dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. In entrambi i casi di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente offerte di importo pari o inferiore rispetto all'importo fissato a base di gara.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  - b) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
4. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;
  - h) il servizio successivo alla vendita;
  - i) l'assistenza tecnica;
  - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
  - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
  - n) la sicurezza di approvvigionamento.
5. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, si procede alla valutazione della congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
6. Resta salva la facoltà per il Consorzio di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 12 – Principi inerenti alla lettera d'invito.**

1. Qualora la lettera di invito contenga prescrizioni, ovvero richieda dei requisiti di dubbia interpretazione, essa va interpretata nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni della documentazione di gara siano in contrasto con disposizioni normative inderogabili applicabili alla procedura in corso, la stessa può procedere, con atto motivato, alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
3. Nel caso in cui l'offerta presentata da un operatore violi una disposizione della lettera di invito, la medesima offerta sarà esclusa qualora tale violazione sia stata indicata nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, a prescindere dall'espressa previsione della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.



#### **Art. 13 – Termini per la presentazione delle domande e delle offerte.**

1. Il Consorzio fissa i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in maniera adeguata rispetto alla complessità dell'appalto e al tempo necessario per la preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
2. Il RUP può disporre la proroga dei termini di cui al comma 1, in misura adeguata e proporzionale, qualora:
  - a) un operatore economico, interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione, abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
  - b) siano apportate modifiche significative ai documenti di gara;
  - c) si verifichi un comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento delle procedure di affidamento.
3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte, è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
4. La decisione del RUP, di cui al precedente comma 2, deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali è stata indetta la gara.

#### **Art. 14 – Regole per la presentazione delle offerte.**

1. Le offerte devono essere presentate, a pena di esclusione delle medesime, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti.
2. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dalla lettera di invito, per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono, quindi, giuridicamente vincolanti per l'operatore economico offerente.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici hanno la facoltà di modificare la propria offerta, o di presentare altra offerta modificativa della prima; in tale ultima ipotesi, entro i termini previsti, dovrà essere presa in considerazione, ai fini dell'affidamento della procedura, solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare tra gli atti di gara l'offerta iniziale, senza procedere alla sua apertura.
4. Quanto indicato nell'offerta è vincolante per l'offerente, divenendo parte integrante del contratto.

#### **Art. 15 – Procedura di aggiudicazione e commissione giudicatrice per l'acquisizione di servizi e forniture.**

1. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 1, per le procedure di scelta del contraente in cui si fa ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica, di norma dal RUP.
2. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 1, per le procedure di scelta del contraente in cui è adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata dalla commissione giudicatrice.
3. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
4. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

5. La commissione è presieduta e composta, in via prioritaria, da dipendenti del Consorzio, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, il Consorzio può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
6. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
7. Non possono essere nominati commissari:
  - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Consorzio;
  - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
  - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
8. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
9. Il RUP, o il Presidente della commissione giudicatrice, valutata la singola procedura, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.
10. Gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
11. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e la trasmette al Direttore del Consorzio, ovvero ad altro soggetto competente, ai fini della relativa approvazione, salva l'ipotesi in cui la competenza ad assumere l'aggiudicazione spetti al RUP stesso.
12. La valutazione della congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del Codice, è effettuata dal RUP, che potrà richiedere la consulenza della commissione giudicatrice.
13. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse del Consorzio, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
14. Tutte le operazioni della procedura, ad esclusione dell'esame delle offerte tecniche, verranno effettuate in seduta pubblica e saranno verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.
15. Tutta la documentazione viene conservata agli atti del Consorzio, o comunque sul Portale delle gare telematiche, per cinque anni dalla data di aggiudicazione definitiva, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
16. Salvo diversa motivata determinazione del Consorzio, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
17. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale del Consorzio, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 7 del presente articolo.

18. È fatta salva la possibilità per il Consorzio di non procedere all'aggiudicazione qualora i bisogni del Consorzio stesso siano mutati durante l'espletamento della procedura, senza che nulla sia dovuto ai soggetti che abbiano partecipato alla selezione.

**Art. 16 – Procedura di aggiudicazione e commissione giudicatrice per l'affidamento di incarichi professionali.**

1. La procedura di valutazione comparativa è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Consorzio.
2. La Commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti preferibilmente tra i soggetti interni al Consorzio ovvero, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, anche a soggetti esterni al Consorzio stesso.
3. L'attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.
4. La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati.
5. La graduatoria potrà essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori e analoghi incarichi.
6. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio.
7. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto d'opera professionale.
8. L'indicazione del professionista selezionato, la ragione dell'incarico e l'ammontare del corrispettivo devono essere pubblicati sul sito internet del Consorzio.
9. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto d'opera professionale sottoscritto, prima dell'inizio dell'attività, dal professionista selezionato e dal Presidente del Consorzio.
10. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto, le modalità e la durata di espletamento dell'incarico; l'entità e le modalità di liquidazione del corrispettivo; altri elementi ritenuti necessari.
11. È fatta salva la possibilità per il Consorzio di non procedere all'aggiudicazione qualora i bisogni del Consorzio stesso siano mutati durante l'espletamento della procedura, senza che nulla sia dovuto ai soggetti che abbiano partecipato alla selezione.

**Art. 17 – Offerte anomale.**

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, in relazione ai quali il Consorzio ha operato mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, il Consorzio prevede negli atti di gara (lettera di invito/disciplinare) l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Il comma 1 non si applica agli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero lo seleziona in sede di valutazione delle offerte, tramite sorteggio, tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
4. In ogni caso il Consorzio può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

**Art. 18 – Trasparenza e comunicazioni.**

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici e agli affidamenti di incarichi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - del sito internet del Consorzio.

2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
3. Nel caso di procedure di affidamento di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, il Consorzio, entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, provvede a dare pubblicità all'esito della procedura mediante avviso di aggiudicazione recante i risultati della procedura di appalto.
4. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al comma 3 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
5. Nel caso di procedure di affidamento di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, non è prevista la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione.

#### **Art. 19 – Stipula del contratto.**

1. Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento il vincolo giuridico in capo al Consorzio sorge esclusivamente all'atto della stipula del contratto.
2. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. Fermo restando quanto stabilito con riferimento alla disciplina delle singole procedure di cui agli articoli precedenti, i contratti di cui al presente Regolamento devono avere, preferibilmente, durata non superiore a un anno, salvo che ricorrano motivate esigenze, di cui deve essere dato conto negli atti di affidamento.
4. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine di cui al comma 2 per fatto imputabile al Consorzio, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. In tale ipotesi, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
9. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
10. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.
11. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, anche prima della stipula, in presenza di motivate ragioni. In tali ipotesi, nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, nel caso di servizi e forniture, o delle spese sostenute per le prestazioni professionali già svolte, nel caso di affidamento di incarichi ad esperti.
12. L'esecuzione del contratto può aver luogo prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice, fra cui, in particolare, la sopravvenienza di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

#### **Art. 20 – Garanzie e coperture assicurative.**

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento, è facoltà del Consorzio richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattuale.
2. La natura, l'entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate di volta in volta nella documentazione di gara.
3. Il Consorzio ha la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell'obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare il Consorzio in relazione alla tipologia dei servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire.
4. In presenza di affidamenti diretti, non è richiesta la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale. Il Consorzio ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, dandone debita motivazione.
5. In presenza di affidamenti derivanti da procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, se ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, il Consorzio ha la facoltà di richiedere la garanzia provvisoria, avendo cura di motivare tale richiesta nella decisione di contrarre oppure nella lettera di invito o in altro atto equivalente. La garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale. Il Consorzio ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dandone debita motivazione.
6. La garanzia provvisoria e definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.
7. È facoltà del RUP accettare forme alternative di garanzia rispetto a quelle previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

#### **Art. 21 – Risoluzione dei contratti.**

1. Il Consorzio ha la facoltà di risolvere i contratti disciplinati dal presente Regolamento al verificarsi di una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, tale facoltà è prevista anche in caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali.

#### **Art. 22 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione.**

1. Ai contratti affidati dal Consorzio ai sensi del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice medesimo, in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.
2. Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o necessarie.

#### **Art. 23 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.**

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.
2. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 al Codice.
4. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici

giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

6. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

7. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

8. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

9. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 125 del Codice.

10. All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

15. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 231/2002, relativamente ai termini inerenti alle procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi al contratto.

16. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo, o ai diversi termini stabiliti dal contratto, si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, in tema di interessi moratori.

17. Negli affidamenti di incarichi professionali di cui al presente Regolamento, il corrispettivo è commisurato alla professionalità del soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata. In particolare, il corrispettivo è determinato tenendo conto dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del soggetto affidatario di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti da AlmaLaurea per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del Consorzio, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dal Consorzio.

18. La liquidazione del corrispettivo di cui al comma 17 avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico. Tenuto conto delle eventuali fasi di sviluppo dell'attività oggetto dell'incarico, il Consorzio può prevedere, mediante apposita pattuizione, il pagamento frazionato del corrispettivo, a scadenze predeterminate, nel corso dell'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 24 – Penali.**

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

**Art. 25 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Consorzio e, comunque, entro quindici giorni dalla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni del Consorzio in materia di affidamenti sotto soglia.
3. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.